



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Provincia di Verona

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI 20 ANNI
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE “RURALE”
DI NUOVA COSTITUZIONE, NELLA FRAZIONE DI TARMASSIA
DEL COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA (VR)
CIG B97C361DB3

INDICE

PREMESSE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 3 – CORRISPETTIVO

ART. 4 – UBICAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI

ART. 5 - PRINCIPI GENERALI

ART. 6 – RURALITÀ

ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 8 – TARIFFE E RICAVI DEL CONCESSIONARIO

ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

ART. 10 – RESPONSABILITÀ PER DANNI E OBBLIGHI ASSICURATIVI

ART. 11 - RUOLO ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

ART. 12 - AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE, ACCREDITAMENTI

ART. 13 - GESTIONE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE

ART. 14 – CARTA DEI SERVIZI

**ART. 15 - UTENZE, TARIFFE E TASSE RELATIVE ALLA STRUTTURA,
IMPIANTI E ATTREZZATURE**

ART. 16 – GARANZIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

ART. 17 - PENALI E RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 19 - RECESSO

ART. 20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

ART. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 22 - GESTIONE DEL PERSONALE E FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA

ART. 23 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

ART. 24 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

ART. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

ART. 27 - STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 28 - OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 29 - ULTERIORI OBBLIGHI

ART. 30 - NORME FINALI DI GARANZIA

ART. 31 - ALTRE NORME

ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI

PREMESSE

Il Comune di Isola della Scala, avendo esercitato con deliberazione di Giunta n. 159 del 17.10.2024 il diritto di prelazione per la gestione della sede farmaceutica n. 4 di nuova istituzione per l'assolvimento del proprio ruolo di garante della risposta ai bisogni sociali della comunità locale, intende procedere, come stabilito dalla delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24.02.2025 e dalla successiva delibera n. 36 del 27.10.2025, all'individuazione di un soggetto per la gestione in concessione dell'esercizio della farmacia di prima istituzione ubicata nella frazione di Tarmassia, per un periodo di vent' anni.

Il presente servizio è soggetto alle disposizioni del D. Lgs 201/2022 sul Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Si specifica inoltre che con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera n. 347 del 20.03.2025, la 4^a sede farmaceutica prevista nella frazione di Tarmassia è stata classificata, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 221/1968 e s.m.i., come "Farmacia RURALE".

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La gestione del servizio farmaceutico e l'erogazione delle prestazioni sono disciplinate dalle disposizioni di seguito indicate:

- Testo unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265;
- Legge n. 475/1968 sulle "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 21.08.1971 N. 1275;
- Legge n. 362 del 8/11/1991 sulle "Norme di riordino del settore farmaceutico" e s.m.i.;
- D.L. 24.01.2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione dalla L. 2403.2012 n. 27 e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 201 del 23/12/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ed in particolare il Titolo III, Capo II, intitolato "Forme di gestione del servizio pubblico locale", art. 14 "Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale";
- Legge Regionale del Veneto n. 78 del 31 maggio 1980 e s.m.i. sulle "Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica" ed in particolare l'art. 14 relativo alle "Norme per l'apertura e l'esercizio delle farmacie";
- Legge regionale Veneto n. 16 del 16 maggio 2019 "Disciplina dell'orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie";
- DGR Veneto n. 69 del 29 gennaio 2024 relativa all'approvazione del documento recante indirizzi per l'utilizzo, da parte delle Farmacie di comunità della Regione del Veneto, di locali, anche esterni alle stesse, per l'erogazione dei servizi sanitari rientranti nella c.d. "Farmacia dei servizi";
- Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, dell'accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013, Rep. atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Rep. atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025).

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato disciplina le condizioni per l'affidamento in concessione, della Farmacia Comunale Rurale di nuova istituzione autorizzata ai sensi della normativa vigente.

Il Comune di Isola della Scala, nella sua qualità di titolare del servizio farmaceutico, ai sensi della L. n. 475/1968 e delle disposizioni nazionali e comunitarie volte a garantire i principi di buon andamento, concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, affida la gestione della farmacia comunale, con sede nella frazione di Tarmassia di Isola della Scala, al

Concessionario.

Il servizio oggetto dell'affidamento è da considerarsi a tutti gli effetti servizio pubblico. L'erogazione da parte del Concessionario dovrà avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa e riguarda le attività correlate alla farmacia aperta al pubblico di cui, a titolo esemplificativo:

- la produzione e il commercio, compatibilmente con le norme di legge, di specialità medicinali, di prodotti galenici, omeopatici, di articoli sanitari, di presidi medico-chirurgici, prodotti di medicazione, di prodotti cosmetici e profumeria, di prodotti di erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, alimenti per la prima infanzia, complementi e integratori alimentari, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti ortopedici e ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'ambito dell'attività svolta dalle farmacie;
- l'erogazione di servizi complementari nel settore socio-sanitario quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'effettuazione di test diagnostici, la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, screening della glicemia, la consulenza per la salute e il benessere della persona, l'attività di educazione sanitaria e la consulenza sulla scelta dei farmaci da banco;
- l'erogazione di ulteriori servizi basati sull'utilizzo della tessera sanitaria attraverso tecnologie di rete funzionali alla erogazione dei servizi sanitari (prenotazione dei servizi sanitari tramite C.U.P. ecc.);
- l'erogazione di ogni ulteriore servizio che il Concessionario si è impegnato ad erogare all'utenza in sede di gara attraverso la proposta tecnica presentata.

Le attività sopra indicate costituiscono il contenuto minimo della gestione cui si aggiungono le necessarie e obbligate dotazioni strumentali.

Il servizio sarà espletato dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione e secondo quanto definito dal presente capitolato e negli atti ad esso allegati, dall'offerta presentata in sede di gara, dal contratto di concessione.

Il Comune è e resta titolare della Sede Farmaceutica e la relativa intestazione “Farmacia Comunale” deve essere mantenuta nell’insegna e in qualsiasi altra forma di pubblicità della stessa, mentre il Concessionario è titolare dell’azienda commerciale che è connessa al servizio che si impegna a svolgere.

Il Comune di Isola della Scala rimane estraneo a qualsiasi rapporto fra il concessionario e i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, enti od istituti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune Concedente.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione avrà una durata di **20 (venti) anni** decorrenti dalla data di avvio dell'attività di vendita al pubblico, la quale dovrà avvenire **entro 120 giorni dalla data di stipula del contratto di concessione**.

Alla conclusione naturale della concessione non è previsto il rinnovo del contratto.

Alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione anticipata anche a seguito di recesso, il Concessionario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario, comunque non oltre 6 mesi dalla fine della Concessione, al fine di consentire il subentro del Comune o dell'eventuale nuovo Concessionario.

Allo scadere del predetto termine, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

ART. 3 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo della concessione a favore del Comune è costituito da:

- a) un canone di concessione annuo “**quota fissa**” dovuto per i primi 24 mesi (2 anni) determinato in misura pari alla metà dell’offerta formulata in sede di gara da corrispondere come segue:
 - la prima annualità **entro la data di stipula del contratto di concessione**;
 - la seconda annualità **entro 30 giorni dall’inizio del secondo anno di concessione (calcolato a decorrere dalla data di inizio dell’attività di vendita)**;
- b) un canone di concessione annuo “**quota fissa**” dovuto a partire dal 25[^] (venticinquesimo) mese di attività della Farmacia, per tutta la durata della concessione determinato in base all’offerta formulata in sede di gara in misura non inferiore a 10.000,00 € in ragione d’anno. Il canone annuo dovrà essere aggiornato annualmente in misura pari al 75% delle variazioni, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. **L’importo del canone annuo fisso dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall’inizio di ogni anno concessorio successivo al secondo (calcolato a decorrere dalla data di inizio dell’attività di vendita)**.
- c) un canone di concessione annuo “**quota variabile**” dovuto a partire dal 25[^] (venticinquesimo) mese di attività della Farmacia, stabilito in base all’offerta formulata in sede di gara in misura non inferiore all’1% dei ricavi d’esercizio derivanti dalle vendite delle merci e dalle prestazioni di servizi eccedenti € 400.000. Il canone annuale variabile sarà calcolato sui ricavi risultanti dal bilancio depositato e dal bilancio di verifica. Il canone concessorio variabile dovrà essere versato **entro il 30 novembre dell’anno solare successivo rispetto a quello dei ricavi d’esercizio presi in considerazione**.

I canoni come sopra determinati saranno assoggettati ad IVA.

ART. 4 UBICAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI

L’operatore economico dovrà indicare in sede di gara il locale commerciale in cui intende stabilire la sede della farmacia attraverso apposita dichiarazione attestante la disponibilità del locale oppure l’impegno del proprietario del locale a concederne la disponibilità prima della stipula del contratto di concessione attraverso qualsivoglia strumento giuridico ammesso dall’ordinamento (es. proprietà, locazione...) purché ubicato nella frazione di Tarmassia del Comune di Isola della Scala ed avente i requisiti minimi sotto indicati.

Prima della stipula del contratto di concessione, l’aggiudicatario dovrà presentare i documenti che attestino la disponibilità della sede (es. contratto di proprietà, di locazione, comodato ecc.), da intendersi questa in una qualsiasi delle forme previste per lo scopo dall’ordinamento. Il concessionario dovrà fornire anche la documentazione sull’idonea destinazione d’uso dei locali.

All’avvio dell’attività dovranno essere stati esperiti tutti gli adempimenti amministrativi presupposti all’avvio dell’attività, nessuno escluso.

La concessione comprende l’obbligo per il Concessionario di provvedere, a propria cura e spese:

- a) al mantenimento dell’attività nei locali commerciali della Farmacia;
- b) messa a disposizione e allestimento della Farmacia (arredi, beni e personale) con quanto necessario a renderla idonea allo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Si precisa che la disponibilità dovrà comprendere anche l’impegno ad assumersi tutti gli interventi, anche straordinari, eventualmente necessari, a richiesta del Comune e/o dell’Azienda USL, per

ottenere l'autorizzazione igienico-sanitaria e l'agibilità per l'apertura al pubblico e ogni altra autorizzazione necessaria per l'apertura dell'attività della farmacia.

Si specifica che gli oneri per i locali adibiti all'attività (compreso l'eventuale canone d'affitto) sono a carico esclusivamente del Concessionario.

I locali sopra dichiarati devono essere idonei e conformi, in relazione alla destinazione e alle attività da esercitare, alle normative vigenti in materia urbanistica, edilizia ed igienico sanitaria oltre a quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale vigente.

In corso di esecuzione, il concessionario potrà trasferire la sede della farmacia rispetto a quella originariamente indicata in sede di gara solo a seguito di autorizzazione dell'Ente concedente.

La nuova sede dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente capitolato, ivi compresa l'ubicazione territoriale all'interno della frazione di Tarmassia.

Il concessionario potrà pertanto presentare richiesta per il cambio struttura e il Comune verificherà le motivazioni del trasferimento e l'idoneità della struttura proposta, di concerto con la competente A.U.L.S.S.

In ogni caso dovrà essere garantita l'esecuzione contrattuale senza soluzione di continuità.

ART. 5 - PRINCIPI GENERALI

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate dal Concessionario. Il Concessionario del servizio, per l'intera durata della Concessione, avrà cura di valorizzare, far funzionare correttamente ed efficacemente il servizio farmaceutico con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ART. 6 - RURALITÀ

La farmacia oggetto del presente appalto è situata in una zona rurale, caratterizzata da una bassa densità abitativa e da un'ubicazione che la rende particolarmente utile alla popolazione residente nelle aree periferiche, nonché ai fruitori provenienti da località limitrofe. Tale farmacia presenta le caratteristiche tipiche di una struttura sanitaria di **ruralità**, contribuendo significativamente all'accesso alle cure primarie e ai servizi farmaceutici per i residenti.

Pertanto con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 9 Scaligera n. 347 del 20/03/2025 è stato deliberato di classificare ai sensi dell'art. 1 della Legge 221/1968 e s.m.i. come **RURALE** la sede farmaceutica del Comune di Isola della Scala prevista nella frazione di Tarmassia. La gestione di una farmacia rurale rende l'attività più sostenibile e consente al concessionario la possibilità di usufruire di eventuali vantaggi e/o incentivi economici riservati alle farmacie che operano in contesti rurali.

Il dettaglio delle agevolazioni derivanti dal riconoscimento di "ruralità", anche ai fini della predisposizione, con maggiore consapevolezza, della propria offerta economica e tecnica, è consultabile presso il sito internet della Regione Veneto al link <https://www.regione.veneto.it/web/sanita/interventi-regionali-a-favore-delle-farmacie-rurali> e presso il sito Assofarm <https://www.assofarm.it/>.

ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti adempimenti generali:

- garantire la gestione continuativa, efficiente e conforme alle normative di legge della farmacia;
- mantenere gli standard qualitativi previsti dal presente Capitolato e le modalità organizzative e gestionali secondo entità, qualifiche e standard NON inferiori a quelle offerte in sede di gara (offerta tecnica);
- ottenere tutte le autorizzazioni e comunicazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività (autorizzazione sanitaria, iscrizione al sistema Tessera Sanitaria, convenzione con il SSN, etc...);
- assumere personale in possesso dei requisiti professionali richiesti;
- corrispondere al Comune il canone di concessione così come stabilito nel bando di gara e all'art. 3 del presente Capitolato;
- sostenere i costi relativi alla disponibilità dell'immobile (esempio canone di locazione), per tutti gli anni di durata della concessione;
- gestire il servizio nel rispetto della disciplina contenuta nelle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano il settore farmaceutico nonché dei principi statuiti nella Dir. P.C.M. 27.1.1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” e in caso di violazione di tali norme il Concessionario sarà ritenuto unico responsabile e quindi tenuto al pagamento delle eventuali sanzioni previste;
- dotarsi di arredi, attrezzature, strumentazione tecniche, beni strumentali idonei e di quant’altro necessario a garantire il regolare e funzionale svolgimento del servizio, in conformità all’offerta presentata in sede di gara;
- avere e mantenere un’insegna che preveda la dicitura di “**FARMACIA COMUNALE**” per tutta la durata della concessione;
- collaborare con l’Amministrazione Comunale per fornire ogni necessaria e idonea documentazione che occorra a quest’ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l’Amministrazione Comunale anche in sede di presentazione delle relative domande;
- redigere e trasmettere al concedente Comune la “**Carta della qualità dei servizi della farmacia**” entro 3 mesi dall’apertura della stessa redatta in conformità all’offerta presentata e alle disposizioni normative in materia;
- gestire la farmacia oggetto della presente concessione svolgendo tutte le attività ad essa riconducibili, secondo quanto offerto in sede di gara, incluse quelle espressamente previste dal documento “Carta della qualità dei servizi della Farmacia” (le attività che compongono il servizio devono anche essere realizzate dal Concessionario nei modi e nel rispetto dei principi enunciati nel documento sopra citato);
- garantire, fatte salve le normative e le procedure vigenti e le autorizzazioni da richiedere, un orario settimanale di almeno 40 (quaranta) ore da distribuire in un contesto di almeno 6 giorni e lo svolgimento dei turni di servizio nei giorni festivi previsti dalle autorità competenti o miglior orario offerto in sede di gara;
- rispondere di ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, cose o beni, nessuno escluso, che dovessero verificarsi all’interno dei locali della farmacia in conseguenza dell’esercizio dell’attività data in concessione ed attivare idonea copertura assicurativa;
- esonerare e sollevare il Comune da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipendenti del soggetto Concessionario, animali e cose che potessero in qualsiasi modo e momento accadere a seguito di quanto attinente al servizio oggetto della presente procedura;
- osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro;
- applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli

- accordi sindacali integrativi vigenti, rispettare le norme di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori (specificando che in caso di scadenza, recesso, risoluzione e decadenza della concessione, l'Amministrazione non si assumerà alcun onere nei riguardi del personale impiegato nella gestione della farmacia inclusa l'assunzione);
- osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali e sensibili prescritte dalla normativa vigente, in particolare dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea e dal Codice in materia di protezione dei dati personali italiano (D. Lgs. 196/2003);
 - curare che nell'esecuzione del servizio siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati;
 - finanziare (con mezzi propri o di terzi), senza alcun intervento finanziario da parte del Comune di Isola della Scala, ogni investimento attinente alla gestione della farmacia;
 - nominare in qualità di Direttore della farmacia, un farmacista iscritto dell'Albo professionale ed in possesso di un'esperienza come farmacista di almeno 2 anni, maturata alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta fissato nel bando di gara. Il Direttore della farmacia dovrà svolgere il suo ruolo per tutta la durata della concessione.

In caso di sostituzione del Direttore della farmacia, il Concessionario dovrà comunicare al Concedente, entro 3 giorni dalla nomina, il nominativo del nuovo Direttore avente i medesimi requisiti del Direttore di Farmacia nominato in sede di aggiudicazione.

Il Concessionario, al termine di ogni esercizio e comunque entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, dovrà inviare al Comune a mezzo PEC:

1. **copia del bilancio depositato, ove disponibile, e in ogni caso un bilancio di verifica al 31 dicembre dell'anno precedente (comprensivo della situazione patrimoniale e del conto economico) sottoscritto dal rappresentante legale/titolare, dal quale si evincano i ricavi d'esercizio derivanti dalle vendite delle merci e dalle prestazioni di servizi dell'attività farmaceutica;**
2. **copia fotostatica o informatica del registro dei corrispettivi dell'anno precedente, da cui si deducano in modo inequivocabile i ricavi d'esercizio derivanti dalle vendite e delle prestazioni di servizi relativi alla farmacia oggetto di concessione necessari per la determinazione del canone di concessione extra variabile.**

ART. 8 – TARIFFE E RICAVI DEL CONCESSIONARIO

Le tariffe applicate saranno quelle previste dal SSN per i farmaci convenzionati e liberamente determinate per i prodotti e i servizi non convenzionati.

I ricavi derivanti dalla gestione della Farmacia resteranno in capo al Concessionario, salvo il riconoscimento del corrispettivo dovuto al Comune ai sensi dell'art. 3, come determinato all'esito della gara.

ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario si impegna a depositare a favore del Comune di Isola della Scala, entro la data di stipula del contratto di concessione, **a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione della farmacia**, una garanzia definitiva, **rinnovabile annualmente**, pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 15, del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debito principale;
- b) contenere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- c) contenere la clausola dell'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicatario e l'acquisizione della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 117 comma 6 del D.Lgs.n.36/2023.

Il mancato rinnovo annuale di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 20 del presente capitolato.

In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario, il Comune potrà rivalersi di propria autorità sulla garanzia definitiva e il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate; resta salva la risarcibilità del maggior danno.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ PER DANNI E OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il Concessionario è l'unico responsabile del servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.

Il Concessionario è responsabile per i danni di qualunque specie ed entità che dovessero essere cagionati a persone, compresi gli utenti, i dipendenti, i collaboratori a qualunque titolo del Concessionario stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio, restando a suo esclusivo carico ogni risarcimento.

In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata del contratto:

- a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsiasi genere avanzata da terzi in dipendenza o in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, del presente capitolato, dell'offerta presentata in sede di gara, della carta dei servizi e di tutti gli atti ad essi allegati, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
- ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al Contratto, attraverso la stipula, a proprie cura e spese, di una **specifica polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi**, incluso il personale dipendente, i collaboratori a qualunque titolo e il Comune di Isola della Scala, con riferimento a tutta la durata contrattuale e con un massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00, a copertura dei danni cagionati a persone o cose nello svolgimento del servizio. Copia della predetta polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere trasmessa, prima della stipula del contratto, al Comune e successivamente ad ogni rinnovo annuale. Il mancato rinnovo annuale di tale copertura assicurativa costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 20 del presente capitolato.

ART. 11- RUOLO ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il Comune, titolare del servizio farmaceutico oggetto della presente concessione, esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunque vigente in materia.

Il Comune assicura al Concessionario la piena collaborazione e la massima sollecitudine e tempestività dei propri Uffici e Servizi per il disbrigo delle incombenze connesse alla gestione del servizio ed in generale per il disbrigo delle pratiche amministrative di propria competenza.

Il Comune, anche avvalendosi di personale competente appositamente individuato, potrà effettuare visite ed ispezioni nei locali della farmacia e in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del servizio, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio.

I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrati dagli incaricati del Comune nel corso delle visite saranno segnalati al Concessionario per la messa in atto delle opportune azioni correttive.

6. Il Comune potrà altresì effettuare, concordandole previamente con il Concessionario, indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

Il Comune, per tutta la durata della Concessione, si impegna a:

- a) favorire l'avvio e l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti all'apertura della Farmacia, quale la richiesta di autorizzazione all'apertura e all'esercizio da presentare all'AULSS, e / o altri provvedimenti/pareri comunali che si rendessero necessarie nel corso della concessione;
- b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti;
- c) mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

ART. 12 – AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE, ACCREDITAMENTI

L'assistenza farmaceutica, erogata da farmacie comunali e a gestione privata, è attivata attraverso il convenzionamento obbligatorio con le Aziende Territoriali Sanitarie, in virtù del quale le farmacie costituiscono strutture incardinate nel Servizio Sanitario Nazionale, impegnate a perseguire obiettivi di assistenza sanitaria previa autorizzazione-concessione regionale.

L'apertura della farmacia comunale è subordinata **all'autorizzazione rilasciata dall'AULSS 9 Scaligera**. L'avvio dell'attività della farmacia comunale dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data di stipula del contratto di concessione.

ART. 13 - GESTIONE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE

La verifica della qualità dei servizi dovrà essere effettuata dal Concessionario attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza mediante opportune indagini di customer satisfaction, anche la fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti.

A tale scopo il Concessionario predisporrà un modello di questionario per la verifica del livello di soddisfazione dell'utenza in cui comprendere una parte dedicata ai reclami e ai suggerimenti.

Il Concessionario dovrà successivamente, almeno una volta l'anno, relazionare al Comune quanto emerso dalle suddette verifiche fornendo i risultati dei questionari.

ART. 14 - CARTA DEI SERVIZI

Il Concessionario, entro il termine di 3 mesi dall'apertura della farmacia, dovrà predisporre la **“Carta della qualità dei servizi della Farmacia comunale”**

La suddetta “Carta della qualità dei servizi della Farmacia” dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia e al contenuto dell'offerta presentata in sede di gara (che sarà poi oggetto del contratto di concessione del servizio).

ART. 15 - UTENZE, TARIFFE E TASSE RELATIVE ALLA STRUTTURA, IMPIANTI E ATTREZZATURE

I costi dei servizi relativi alle utenze (luce, acqua, gas, riscaldamento, telefono, rifiuti, ecc.), alle tariffe e alle tasse connesse alla struttura, agli impianti, alle attrezzature e al loro utilizzo sono a carico del Concessionario.

ART. 16 – GARANZIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L' erogazione del Servizio non potrà essere sospesa o interrotta dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica, anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

In ogni caso, la sospensione o l'interruzione del servizio dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'Azienda Territoriale per la Salute competente per territorio.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione o l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per gli utenti.

Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla sospensione o interruzione del Servizio.

ART. 17 - PENALI E RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO

Il Concessionario nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni della presente capitolo.

Il RUP e il Direttore dell'esecuzione, verificano il corretto andamento del servizio e in caso di inadempienza provvederanno ad applicare le penali sotto indicate, in conformità alla procedura di seguito descritta.

La formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la **contestazione dell'infrazione commessa mediante PEC** e l'assegnazione di un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali giustificazioni/controdeduzioni/osservazioni.

Ove il Concessionario contesti l'applicazione e/o la quantificazione della penale, il RUP e il Direttore dell'esecuzione, convocherà un incontro con lo stesso entro 5 giorni dall'avvenuta contestazione per un eventuale contradditorio.

Qualora dal contradditorio non emergano elementi utili a modificare la posizione dell'Ente concedente in merito alla contestazione mossa, quest'ultimo provvederà all'applicazione delle penali comunicando a mezzo PEC al Concessionario l'importo da corrispondere e le modalità.

In alternativa, l'Ente potrà rivalersi sulla garanzia definitiva, escutendo il corrispondente ammontare. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario, si rendesse necessario l'intervento sostitutivo del Concedente, l'entità della penale stabilita sarà maggiorata di una percentuale pari al 10% (dieci per cento) a titolo di indennizzo per il disagio causato.

L'importo totale della penale non potrà in ogni caso essere superiore al 10% del valore stimato della Concessione.

La Ditta Concessionaria riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

Causale	Penalità
Mancata predisposizione della carta della qualità dei servizi	Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato nel CSA
Mancata comunicazione della sostituzione del Direttore della farmacia, entro 3 giorni dalla nomina	Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato nel CSA
Mancata presenza presso l'esercizio di vendita di una figura professionale abilitata all'esercizio della professione di farmacista	€ 500,00 al giorno, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'art. 20 in caso di risoluzione.
Violazione di obblighi in materia di personale dipendente e non, impiegato nella farmacia	Da 100,00 a 5.000,00 da graduare in relazione alla gravità della violazione per

	ogni violazione rilevata
Mancata realizzazione della formazione obbligatoria	da 500,00 a 5.000,00 da graduare in relazione alla gravità della violazione per ogni violazione rilevata
Mancato rispetto delle norme sulla Sicurezza	Da 500,00 a 10.000,00 da graduare in relazione alla gravità della violazione per ogni violazione rilevata
Mancata erogazione dei servizi indicati nel documento Standard di qualità delle prestazioni o offerti in sede di gara complessivamente indicati nella Carta dei Servizi	Da Euro 500,00 a Euro 5.000,00 per ogni contestazione da graduare in relazione alla gravità della violazione per ogni violazione rilevata
Mancata realizzazione di una o più attività, servizi e quant'altro offerti in sede di gara e in ogni caso facente parte degli obblighi contrattuali	Da Euro 500,00 a Euro 5.000,00 per ogni contestazione da graduare in relazione alla gravità della violazione per ogni violazione rilevata
Mancato rispetto del termine di 120 giorni per l'avvio dell'attività di vendita	Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo sull'avvio dell'attività di vendita
Mancato mantenimento per tutta la durata del contratto, della conformità alla normativa vigente nonché alle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sul lavoro e di destinazione urbanistica dell'immobile, generali e specifiche, riportate nel capitolato Speciale d'Appalto	Da Euro 1.000 a Euro 10.000 da graduare in relazione alla gravità della violazione per ogni violazione rilevata
Mancato adeguamento alle indicazioni impartite dal DEC (direttore dell'esecuzione) o dal Rup in fase di controllo di esecuzione del servizio e di Verifica di conformità.	Da Euro 500,00 a Euro 10.000,00 da graduare in relazione alla gravità della violazione per ogni violazione rilevata
Mancato invio, a seguito di richiesta da parte del DEC, di documentazione/informazione volta a dimostrare la corretta esecuzione ed osservanza del capitolato, entro 15 giorni dalla richiesta	Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato invio entro il 30 giugno di ogni anno a mezzo pec del bilancio depositato e del bilancio di verifica oltre che della copia fotostatica o informatica del registro dei corrispettivi dell'anno precedente, da cui si deducano in modo inequivocabile i ricavi d'esercizio derivanti dalle vendite e delle prestazioni di servizi relativi alla farmacia oggetto di concessione necessari per la determinazione del canone di concessione extra variabile.	Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
Comportamenti che comportano ritardi nel rilascio dell'autorizzazione	Da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 da graduare in relazione alla gravità della

	violazione per ogni violazione rilevata
Mancato pagamento dei Canoni di concessione nei termini indicati	Interesse legali e moratori previsti per legge per ogni giorno di ritardo
Interruzione arbitraria del servizio di farmacia	Euro 500,00 per ogni giorno di interruzione
Mancato rispetto, anche parziale, dei turni di servizio e degli orari di apertura dell'esercizio come previsti dalla normativa vigente in materia e come eventualmente ampliati in sede di offerta tecnica	Da Euro 500,00 a Euro 5.000,00 da graduare in relazione alla gravità della violazione

Per il conteggio del ritardo nell'esecuzione di un obbligo contrattuale ci si riferisce ai giorni solari, salvo ove diversamente previsto.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi e gli inadempimenti dovuti a:

- a) cause di forza maggiore dimostrate;
- b) cause imputabili all'Amministrazione.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione nei confronti del Concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali lo stesso affidatario rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto stesso, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Il Concessionario non può sospendere le prestazioni oggetto del servizio neppure in maniera parziale con una sua decisione unilateralе nemmeno nell'ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. **La sospensione unilaterale del servizio costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto.**

Restano a carico del Concessionario tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione.

Qualora si verificassero, da parte del Concessionario, gravi inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempire ai sensi dell'art. 20, trattenendo dalla garanzia definitiva il corrispondente importo delle penali non pagate, ai sensi dell'art. 9, e i danni subiti come conseguenza di tali inadempimenti, nonchè agire in giudizio per far valere il proprio diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Tenuto fermo l'esercizio da parte dell'Amministrazione dei poteri di autotutela, la concessione può cessare nei casi di cui agli artt. 190, 191 e 192 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Per tutta la durata del rapporto regolato dal Contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi la gestione del Servizio oggetto del contratto, al di fuori dei casi previsti per legge e senza preventiva autorizzazione del Comune di Isola della Scala.

ART. 19 - RECESSO

L'Amministrazione può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spetta al concessionario un **indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 3% degli utili previsti dal piano economico finanziario**, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 all'art. 190, comma 4, lett. c), nonché quanto previsto dalle lettere a) e b) del medesimo comma.

L'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme di cui sopra.

ART. 20 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempire ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di **grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni** derivanti dal contratto da parte del Concessionario.

La gravità dell'inadempimento sarà valutata in considerazione delle circostanze e dell'impatto dell'inadempimento rispetto all'interesse pubblico sotteso al funzionamento della farmacia comunale, tali da pregiudicare la realizzazione degli scopi contrattuali.

In particolare, sono da considerarsi gravi inadempienze ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del Codice Civile i seguenti comportamenti:

- Chiusura non autorizzata o ingiustificata della farmacia, anche per periodi limitati, in violazione degli obblighi di orario, turni e aperture stabiliti dal contratto o dalla normativa vigente;
- Mancato approvvigionamento e mantenimento delle scorte minime di farmaci essenziali e dispositivi medici, secondo gli standard previsti dalla legge, accertato dal D.E.C. (direttore dell'esecuzione) e dalle competenti autorità sanitarie;
- Violazioni sistematiche delle norme relative alla gestione della farmacia, inclusi gli obblighi di sicurezza e salute pubblica (almeno n. 3 violazioni);
- Mancato versamento al Comune dell'intero importo dei canoni di concessione previsti contrattualmente, entro 90 giorni rispetto ai termini contrattuali (art. 3 del presente Capitolato);
- Inadempimento agli obblighi di rendicontazione economica (bilancio e registro dei corrispettivi) per oltre 90 giorni dalla data stabilita (30 giugno di ogni anno);
- Mancato rinnovo annuale della garanzia definitiva o della polizza assicurativa RCT-RCO previste contrattualmente (articoli 9 e 10 del presente Capitolato).

Fatti salvi i casi di cui al successivo articolo 21 “Clausola risolutiva espressa”, in caso di grave inadempimento la risoluzione sarà preceduta da formale diffida ad adempire con assegnazione al Concessionario di un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per porre rimedio alla violazione. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione potrà dichiarare, con idoneo provvedimento, la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, il Concessionario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a prezzi e alle condizioni contenute nel contratto di Concessione fino a quando sarà attivato il servizio sostitutivo da parte di un nuovo concessionario e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra.

L'Ente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 9 (“garanzia definitiva”) per fare fronte ai danni derivanti dalla risoluzione del contratto conseguente all'inadempimento del concessionario, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario.

La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell'affidamento del Servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito.

ART. 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le Parti convengono espressamente che il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla

Concessionaria con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- Sopravvenute cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e perdita della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- accertamento di false dichiarazioni rese;
- fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Concessionario;
- scioglimento della società del Concessionario o cessazione della ditta individuale, per qualsiasi causa;
- interruzione del servizio, con chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 (cinque) giorni, anche non consecutivi, non comunicata all'Ente competente o da questo non autorizzata;
- reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio (almeno 5);
- inosservanza del divieto di cessione e di subconcessione della gestione del servizio;
- subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione;
- decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
- mancato rinnovo o revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciata al Concessionario per l'esercizio dell'attività;
- ricorso all'abusivismo professionale;
- grave inadempienza rispetto alle norme riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- violazione delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso;
- violazione grave della normativa in materia di esercizio del servizio farmaceutico;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale o impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti, dopo la seconda contestazione;
- reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità ed inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o delle coperture assicurative previste nel presente Capitolato;
- perdita dei requisiti soggettivi e/o delle qualifiche la cui sussistenza in capo al Concessionario è necessaria ai fini della corretta esecuzione della concessione;
- ritardo dell'avvio dell'attività di vendita superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine convenuto che non deve essere superiore a 120 giorni dalla data di stipula del contratto;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie così come previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- grave inosservanza degli obblighi di riservatezza previsti all'art. 32 "Trattamento dei dati personali";
- Spostamento della ubicazione della Farmacia Comunale senza autorizzazione dell'Ente concedente;
- Mancanza dei requisiti previsti da parte del Direttore della farmacia (anche in caso di Sostituzione dello stesso).

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare la presente clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente Capitolato.

Il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro 10 giorni dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della mera ricezione di tale comunicazione da parte del Concessionario.

Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere apposito verbale, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore

dell'Esecuzione, entro 5 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati s'intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 5 giorni dalla data dello stesso, entro il quale gli importi dovuti devono essere corrisposti. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

ART. 22 - GESTIONE DEL PERSONALE E FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA

Il Concessionario assume a proprio carico tutti i rischi di impresa derivanti dalla gestione del servizio. **Nella proposta di offerta dovrà essere indicato in maniera precisa il personale presente con indicazione dell'inquadramento professionale, retributivo e contributivo.**

Il Concessionario organizza la farmacia dotandola di risorse umane non inferiori a quelle minime indicate in sede di offerta, nel rispetto dei requisiti, dei titoli di studio e delle abilitazioni professionali ove richieste dall'ordinamento in relazione alla singola professionalità impiegata. L'organizzazione e la direzione tecnica della farmacia è assicurata dalla figura del direttore, come indicato all'art. 7 del presente capitolo, in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'assenza delle cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.

Il direttore è responsabile dell'organizzazione complessiva della farmacia e deve curare, in particolare, che l'esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge, essendo la stessa una struttura incardinata nel SSN, impegnata a perseguire obiettivi di assistenza sanitaria previa autorizzazione-concessione regionale.

Il direttore si interfaccia con il Concedente per tutti gli aspetti relativi al servizio, ferma la facoltà di delega per specifici adempimenti previsti dalla documentazione di gara (es. profili contabili).

Il personale opera secondo principi di competenza, professionalità e cortesia nei confronti dell'utenza, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario dovrà garantire continuamente i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultino assenti dal servizio con altro personale in possesso degli stessi requisiti.

ART. 23 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Il Concessionario si impegna a promuovere la partecipazione del personale impiegato ad iniziative di formazione e aggiornamento di carattere obbligatorio previste dalle vigenti normative.

Tutte le ore di formazione obbligatoria (D. Lgs. n. 81/2008, privacy) e quelle facoltative eventualmente proposte dal Concessionario in sede di gara dovranno essere considerate, a tutti gli effetti, come ore di lavoro.

La documentazione che attesta la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento del personale dovrà essere consultabile presso la struttura.

ART. 24 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Concessionario è tenuto all'osservanza degli adempimenti in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto della normativa vigente.

Il Comune non è tenuto alla redazione del DUVRI, previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, in quanto essendo la farmacia in un immobile di proprietà privata non c'è commistione tra i lavoratori

della farmacia e i dipendenti comunali.

Il Concessionario, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare all'interno della farmacia; in tal senso dovrà adottare adatte misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

Per quanto riguarda l'emergenza antincendio, il Concessionario è tenuto a rispettare norme del D.M. del 10/3/98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

Tutte le relative spese sono a carico del Concessionario. Sono a carico del Concessionario tutte le incombenze relative alla gestione della sicurezza e delle fasi relative alle emergenze, ivi le spese per la formazione del personale.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto sono a carico del Concessionario. Il Concessionario, in particolare, è tenuto al pagamento di spese quali l'imposta di bollo, di registro, diritti di rogito, ecc., così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 225, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dal Concessionario entro il termine di 60 sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Per ogni effetto del presente capitolato, il Comune elegge domicilio presso la propria sede. Il foro competente è quello di Verona.

ART. 27 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il Concessionario è obbligato alla stipula del relativo contratto. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, nei termini che verranno prescritti, l'Amministrazione può dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione e incamerare la garanzia provvisoria.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il concessionario, mentre per l'Amministrazione diventa tale solo dopo la verifica documentale e la successiva stipulazione del contratto.

ART. 28 - OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente capitolato si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte del Concessionario, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 29 - ULTERIORI OBBLIGHI

Il Concessionario dichiara di accettare il Protocollo di legalità sottoscritto a Venezia in data 17.09.2019 tra i Prefetti del Veneto, il Presidente della Regione del Veneto, il Presidente dell'Unione delle Province del Veneto e il Presidente dell'ANCI Veneto, al quale questo Comune ha aderito

ufficialmente con D.G.C. n. 204 del 28.11.2019, (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) scaricabile dal seguente link:

<http://isoladellascala.comuneweb.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente?idschedaam=19569&ispea=True&anno=1&idsezione=163>

Il Concessionario accetta le clausole pattizie di cui al Patto d'integrità approvato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 28.11.2019, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Isola della Scala:

<http://isoladellascala.comuneweb.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente?idschedaam=19569&ispea=True&anno=1&idsezione=163>

Il Concessionario si impegna a rispettare le disposizioni relative al Codice di Comportamento adottato dalla S.A. ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 18.03.2021 il cui testo è disponibile sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Disposizioni generali” - “Atti generali” - “Codice disciplinare e codice di condotta”, pena la risoluzione del contratto,

<http://isoladellascala.comuneweb.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente?idsezioneam=59>.

ART. 30 - NORME FINALI DI GARANZIA

Il Concessionario, per la sottoscrizione del contratto, dovrà attestare, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver conferito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei suoi confronti, in riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti dipendenti.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e a non conferire incarichi ai dipendenti del Comune di Isola della Scala che, in relazione al contratto, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di tali dipendenti con il Comune di Isola della Scala.

ART. 31 - ALTRE NORME

L'aggiudicazione della concessione comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato. Per quanto non previsto nel contratto e dai documenti ad esso allegati, si richiamano le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici – D. Lgs. 36/2023, nonché le disposizioni del Codice Civile e tutte le norme legislative e regolamentari di settore.

ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il Concessionario, nella sua qualità di soggetto esterno sarà individuato quale responsabile del trattamento e, in tale veste, sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679. Lo stesso assume l'obbligo a trattare tutti i dati personali di cui venga in possesso in relazione all'esecuzione del contratto con la massima riservatezza nel rispetto dei principi di cui alla normativa sopra richiamata.

Il Concedente ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Isola della Scala esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Isola della Scala.